

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA: LE CHANCES DAL 2020

Con la Finanziaria 2020 è stato nuovamente modificato l'ambito di applicazione della possibilità, per il contribuente beneficiario della detrazione per interventi di riqualificazione / risparmio energetico e per interventi di riduzione del rischio sismico, di optare per la cessione del credito o per il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura".

"SCONTO IN FATTURA" PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA e SISMABONUS

Lo "sconto in fattura" in vigore fino al 31.12.2019 funzionava come segue

Chiunque avesse avuto diritto a detrazione per lavori destinati al risparmio energetico (ecobonus) o per la riduzione del rischio sismico (sismabonus) poteva cedere il credito al fornitore in cambio del valore della detrazione stessa (65% per l'ecobonus – dal 70% al 85% a seconda degli interventi per il sismabonus). L'installatore poteva usare lo "sconto" concesso (divenuto credito di imposta) attraverso la compensazione nei modelli F24; tale importo poteva essere recuperato in 5 rate annuali. Inoltre, l'installatore poteva a sua volta cedere a terzi (ad esempio un suo fornitore) il credito di imposta.

Un esempio servirà a chiarire meglio il meccanismo:

Il signor ROSSI ha commissionato ad ottobre 2019 all'impresa "ALFA SNC" dei lavori destinati al risparmio energetico (ecobonus 65%). L'importo dei lavori era di euro 10.000,00.

Il signor ROSSI e la "ALFA SNC" hanno deciso di utilizzare il meccanismo dello "sconto in fattura" per cui il signor ROSSI ha bonificato ad "ALFA SNC" la somma di euro 3.500,00 (10.000,00 – 6.500,00). "ALFA SNC" a sua volta ha deciso di cedere tale credito di euro 6.500,00 al suo fornitore "BETA SPA" che accetta il credito e lo utilizzerà in compensazione nei suoi modelli F24 in 5 rate annuali (1.300 euro all'anno).

QUESTO MECCANISMO NON E' PIU' IN VIGORE DAL 31 DICEMBRE 2019.

TRALASCIAMO OGNI COMMENTO.

LO SCONTO IN FATTURA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2020

Ecobonus

La finanziaria 2020 recita come segue:

"A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000



euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari."

Tale modifica comporta quindi che il soggetto beneficiario della detrazione per ecobonus:

- fino al 31.12.2019 poteva scegliere, per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, di optare per il riconoscimento del contributo sotto forma di "sconto in fattura" da parte del fornitore che ha eseguito gli interventi agevolati;
- dall'1.1.2020 ha la possibilità di optare per lo "sconto in fattura" soltanto per gli interventi:
- qualificati come "interventi di ristrutturazione importante di primo livello";
- eseguiti sulle parti comuni condominiali;
- che comportano una spesa "pari o superiore a 200.000 euro".

Dal primo gennaio 2020 quindi, al fine di individuare gli interventi per i quali è possibile fruire dello "sconto in fattura", è necessario fare riferimento alla definizione di "interventi di ristrutturazione importante di primo livello" contenuta nel citato DM 26.6.2015, in base alla quale è tale l'intervento che: "oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio".

Come sopra evidenziato, la norma impone inoltre che, per poter fruire dello "sconto in fattura", è necessario che gli interventi rientranti in tale definizione riguardino le parti comuni condominiali e comportino una spesa almeno pari a € 200.000. Da ciò consegue quindi che, ad esempio, non è possibile fruire dello "sconto in fattura" se gli interventi rientranti nella definizione sopra riportata e di importo superiore a € 200.000 riguardano un immobile costituito da una singola unità immobiliare.

Sismabonus

Molto più semplice cosa accadrà dal primo gennaio 2020 per il meccanismo dello "sconto in fattura" riguardante il sismabonus. Da tale data infatti viene meno la possibilità di optare per lo "sconto in fattura" per le spese relative ad interventi di riduzione del rischio sismico. Punto.



CESSIONE DEL CREDITO

Escludendo quindi i lavori condominiali di primo livello di valore superiore a 200mila euro, l'unica possibilità concessa al contribuente ed alle imprese è quella della "cessione del credito" derivante da ecobonus e sismabonus.

Le differenze tra "sconto in fattura" e "cessione del credito" sono le seguenti:

- lo "sconto in fattura" è obbligatoriamente pari alla detrazione (65% per ecobonus dal 70% al 85% per il sismabonus) l'importo della "cessione del credito" è un libero accordo tra le parti;
- con lo "sconto in fattura" il cliente pagava direttamente l'importo al netto dello sconto con la cessione del credito il cliente paga l'intero importo e poi si vede restituito l'importo concordato per la "cessione del credito":
- il credito derivante dallo "sconto in fattura" è recuperabile in 5 anni attraverso la compensazione nei modelli F24 con la "cessione del credito" il recupero avviene in 10 anni;
- in ogni caso è possibile UNA SOLA successiva cessione.

Riprendendo l'esempio di prima.

il signor ROSSI ha commissionato a gennaio 2020 all'impresa "ALFA SNC" dei lavori destinati al risparmio energetico (ecobonus 65%). L'importo dei lavori è di euro 10.000,00. Il signor ROSSI e la "ALFA SNC" hanno deciso di utilizzare la "cessione del credito" per cui il signor ROSSI bonifica ad "ALFA SNC" l'intero importo della fattura di euro 10.000,00.

"ALFA SNC" restituisce l'importo concordato pari ad euro 4.000,00 (inferiore all'ecobonus). A sua volta "ALFA SNC" decide di cedere tale credito di euro 6.500,00 al suo fornitore "BETA SPA" che accetta il credito pagandolo 3.500,00 euro e lo utilizza in compensazione nei suoi modelli F24 in 10 rate annuali (650 euro all'anno).